Strutture Turistico ricettive

Opportunità in ambito nazionale

Riqualificazione

Sommario

1 CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITA' 5
1.1 Beneficiari 5
1.2 Misura dell'agevolazione 5
1.3 Spese eleggibili 6
1.4 Procedura 9
2 Modalità di presentazione dell'istanza 9
3 Fase preparatoria 9
4 Click day 10
5 Assegnazione delle risorse 10
6 Modalità di utilizzo del credito 11
6.1 Cumulabilità con altre agevolazioni 12
6.2 Risorse disponibili 12
7 Fonti normative 13
8 CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE 14
8.1 Beneficiari 14
8.2 Misura dell'agevolazione 15
8.3 Spese eleggibili 15
9 Procedura 17
10 Modalità di presentazione dell'istanza 18
10.1 Fase preparatoria 18
10.2 Click day 18
10.3 Modalità di utilizzo del credito 19
10.4 Cumulabilità con altre agevolazioni 19
10.5 Risorse disponibili 19
10.6 Fonti normative 19
11 SUPER AMMORTAMENTO 20
11.1 Beneficiari 20
11.2 Misura dell'agevolazione 20
11.3 Spese eleggibili 20

11.4 Fonti normative 21
12 NUOVA SABATINI 22
12.1 Beneficiari 22
12.2 Misura dell'agevolazione 23
12.3 Spese eleggibili 23
12.4 Procedura 24
12.5 Cumulabilità con altre agevolazioni 25
12.6 Risorse disponibili 26
12.7 Fonti normative 26
13 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 27
13.1 Beneficiari 27
13.2 Misura dell'agevolazione 27
13.3 Spese eleggibili 28
13.4 Interventi agevolabili 29
13.5 Adempimenti richiesti (certificazione necessaria) 30
13.6 Documenti da trasmettere 31
13.7 Come fare i pagamenti 32
13.8 Cumulabilità con altre agevolazioni 33
13.9 Fonti normative 33
14 CONTO TERMICO 2.0 34
14.1 Beneficiari 34
14.2 Misura dell'agevolazione 34
14.3 Tipologia di intervento incentivabile 35
14.4 Procedura 36
14.5 Cumulabilità con altre agevolazioni 36
14.6 Fonti normative 36
15 CONTRATTI DI SVILUPPO TURISTICO-COMMERCIALI 38
15.1 Programma di sviluppo turistico e commerciale 38
16 Finanziamento agevolato 39

17 Contributo in conto interessi 40
17.1 Beneficiari 40
17.2 Spese ammissibili 41
17.3 Procedura 42
17.4 Cumulabilità con altre agevolazioni 44
17.5 Fonti normative 45
18 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 46
18.1 Beneficiari 46
18.2 Misura dell'agevolazione 46
18.3 Procedura 47
18.4 Fonti normative 47
19 Fonti 47

1 CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITA'

Il credito di imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture alberghiere è un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, acquisto di mobili e componenti d'arredo.

1.1 Beneficiari

I beneficiari dell'agevolazione sono le imprese alberghiere esistenti alla data del

1° gennaio 2012. Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

1.2 Misura dell'agevolazione

Il credito di imposta è pari al trenta per cento delle spese sostenute, fino all'importo massimo di duecentomila euro in tre anni (66.667 euro annui), nel rispetto dei limiti UE (de minimis), e comunque fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Il credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può comunque oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità

delle spese.

1.3 Spese eleggibili

Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese:

interventi di ristrutturazione edilizia concernenti

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico
- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico)
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della

vigente normativa

La legge di stabilità 2016 ha esteso il campo di applicazione del credito di imposta, previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi, anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno essere emanate le diposizioni attuative con decreto ministeriale.

relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali

- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica)
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi demotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità

relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per

- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica

- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++)

relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per

- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle imprese alberghiere;

Deve in ogni caso trattarsi di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere; inoltre, il beneficiario non può cedere a terzi né destinare a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del

100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di

666.667 euro er ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

1.4 Procedura

Le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere riportato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d'imposta spettante.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell'allegato A dello schema di decreto.

2 Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it.

3 Fase preparatoria

La compilazione preliminare della domanda relativa alle spese sostenute nell'anno

2016 potrà essere effettuata dalle ore 10:00 del 9 gennaio 2017 alle ore 16:00 del 3 febbraio 2017.

Registrandosi sul Portale, seguendo la forma semplificata a disposizione per i tax credit (non occorre inviare fotocopia della carta d'identità):

- si riceve dal Portale dei Procedimenti il codice d'accesso (l'invio delle comunicazioni da parte del Portale avviene sempre tramite e-mail);
- si entra nel Portale con il codice d'accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al tax credit riqualificazione;
- si compila l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si scarica in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si firma digitalmente l'istanza;
- si ottiene dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si carica nel Portale l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

4 Click day

L'istanza relativa alle spese sostenute nel 2016 potrà essere presentata dalle ore

10.00 del 7 febbraio 2017 fino alle ore 16.00 del 8 febbraio 2017:

- accedendo al Portale tramite il proprio codice d'accesso, ricevuto nella fase di registrazione;
- concludendo il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali.

5 Assegnazione delle risorse

Le risorse vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse.

6 Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo "6850", denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere" deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta relativo alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018

Il tax credit per la riqualificazione delle imprese alberghiere è confermato anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, con le seguenti particolarità:

- la misura dell'agevolazione è elevata al 65%;
- il credito di imposta viene ripartito in due quote annuali di pari importo;
- sono compresi tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica;

- gli interventi devono avere anche la finalità di realizzare opere di riqualificazione antisismica e di riqualificazione energetica.

Il Mibact dovrà provvedere all'aggiornamento del relativo decreto attuativo entro febbraio 2017.

Per quanto non esplicitamente previsto, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6.1 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

6.2 Risorse disponibili

Il credito di imposta relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 è riconosciuto nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.

Sono stati altresì resi disponibili 60 milioni di euro nell'anno 2018, 120 milioni di euro nell'anno 2019 e 60 milioni di euro nell'anno 2020.

In relazione alle spese sostenute nel 2014 sono state presentate 3.012 istanze, per complessivi euro 77.060.395,43. Sono state ammesse al beneficio 748 imprese.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2015, sono state presentate 3.168 istanze, per complessivi euro 90.525.113,21, di cui euro 60.971.646,55 sono stati chiesti per spese relative agli interventi ed euro 29.553.466,66 per spese relative al mobilio. Sono state ammesse al beneficio 2.149 imprese.

7 Fonti normative

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere è stato istituito dall'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83.

Le disposizioni attuative sono state definite con il decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2015.

La disciplina generale della materia è stata aggiornata dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017).

Per approfondire

www.beniculturali.it

8 CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE

Il credito di imposta per la digitalizzazione è un'agevolazione fiscale destinata alle aziende che investono nella realizzazione di impianti wi-fi, siti e portali web, programmi per automatizzare i servizi di prenotazione on line, ed altri servizi di comunicazione e marketing digitale.

8.1 Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, limitatamente al 10% delle risorse, gli agenti di viaggio e tour operator specializzati in incoming.

Per "esercizio ricettivo singolo" si intende la struttura organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:

- strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali)

- strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali).

Per "esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari" si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio singolo componente l'aggregazione.

Per "agenzie di viaggio e tour operator" si intendono quelle appartenenti al cluster

10 dello studio di settore "Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming" e cluster 11 dello studio di settore "Agenzie specializzate in turismo incoming". Per tali imprese il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del 10% delle risorse.

8.2 Misura dell'agevolazione

Il credito di imposta è pari al trenta per cento delle spese sostenute, fino all'importo massimo complessivo di euro 12.500 in tre anni, nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del "de minimis" e comunque fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.

8.3 Spese eleggibili

Sono considerate spese eleggibili, ove effettivamente sostenute:

pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnala);

- spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;

- spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);

- spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;

- spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale:
  contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;

- spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;

- spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 41.666

euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che di conseguenza potrà fruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

9 Procedura

Le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere riportato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d'imposta spettante.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell'allegato A dello schema di decreto.

10 Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it.

10.1 Fase preparatoria

La compilazione preliminare della domanda relativa alle spese sostenute nell'anno

2016 potrà essere effettuata dal 6 febbraio 2017 al 21 febbraio 2017, accedendo al

Portale dei Procedimenti.

Entrando nel Portale, occorre:

- compilare l'istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute

- scaricare l'istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute in formato pdf non modificabile

- firmare digitalmente l'istanza

- ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale dell'attestazione di effettività delle spese sostenute

- caricare nel Portale l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

10.2 Click day

L'istanza relativa alle spese sostenute nel 2016 potrà essere presentata dal 22 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017:

- accedendo al Portale tramite il proprio codice d'accesso, ricevuto nella fase di registrazione

- concludendo il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali.

Assegnazione delle risorse

Le risorse vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse.

10.3 Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo 6855" denominato "Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator" deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente

spesa, nel formato "AAAA". Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

10.4 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

10.5 Risorse disponibili

Il credito di imposta relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 è riconosciuto nel limite di spesa annuo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015,

2016, 2017, 2018 e 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.

In relazione alle spese sostenute nel 2014, sono state presentate 1893 istanze, per complessivi euro 7.629.642,01.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2015 sono state presentate 2.523 istanze, per complessivi euro 9.138.871,18.

10.6 Fonti normative

Il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi è stato istituito dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83.

Le disposizioni attuative sono state definite con il decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2015.

11 SUPER AMMORTAMENTO

Il superammortamento è un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che investono nell'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi. L'incentivo consiste in una diminuzione della base imponibile su cui calcolare le imposte sui redditi, che si ottiene aumentando la quota annua di ammortamento del costo dei beni stessi.

11.1 Beneficiari

Possono beneficiare del superammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono esclusi dal beneficio i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario, poiché la determinazione del reddito è effettuata a forfait, secondo coefficienti stabiliti per legge, a nulla rilevando l'effettivo sostenimento di costi documentati.

11.2 Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un incremento del 40% della base di calcolo degli ammortamenti deducibili per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Per gli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", il costo di acquisizione è maggiorato del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

11.3 Spese eleggibili

Il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in

leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, viene specificato che la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente.

La maggiorazione del 40% riguarda, in base al disposto di legge, solo i beni "materiali" e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Il riferimento della norma ai beni "strumentali" comporta, inoltre, che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione

11.4 Fonti normative

L'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha prorogato il bonus fiscale, con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al

20%.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

12 NUOVA SABATINI

La cosiddetta "Nuova Sabatini" incentiva l'acquisto di beni strumentali nuovi

(macchinari, impianti e attrezzature) mediante l'erogazione di contributi in conto interessi.

Il 2 gennaio 2017 è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie. L'eventuale chiusura dello sportello verrà comunicata con apposito decreto ministeriale a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

12.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

12.2 Misura dell'agevolazione

Il contributo concedibile è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.

Le imprese possono beneficiare anche della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. La procedura di accesso alle agevolazioni è a sportello.

12.3 Spese eleggibili

Sono agevolabili tutti gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni". Sono quindi escluse le voci "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti".

Gli investimenti ammissibili sono destinati nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:

a) creazione di una nuova unità produttiva;

b) ampliamento di una unità produttiva esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;

e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

12.4 Procedura

L'impresa presenta la domanda di accesso al contributo ministeriale alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

Le domande possono essere presentate unicamente agli istituti aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

La domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere inviata esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'istituto al quale si chiede il finanziamento.

Dopo l'adozione della delibera di finanziamento da parte della banca, il Mise procede alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

L'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere attestata dall'impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo.

L'impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Mise attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Mise all'indirizzo PEC dell'impresa. Contestualmente, una comunicazione informativa circa l'avvenuto invio delle suddette credenziali è trasmessa all'indirizzo e-mail del "referente da contattare per eventuali comunicazioni" indicato nel modulo di domanda.

12.5 Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.

Inoltre, tali agevolazioni possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare "aiuti di Stato" e non concorrono, quindi, a formare cumulo.

12.6 Risorse disponibili

Per il rifinanziamento dell'agevolazione vengono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023.

12.7 Fonti normative

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la possibilità di richiedere il contributo in conto interesse del Ministero dello sviluppo economico.

Per approfondire

https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande

13 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) volte ad incentivare interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

13.1 Beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualunque titolo l'immobile oggetto dell'intervento.

In particolare i soggetti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), possono fruire dell'agevolazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

L'agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

13.2 Misura dell'agevolazione

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires.

Le detrazioni sono riconosciute nelle seguenti misure:

- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e

30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

13.3 Spese eleggibili

Le detrazioni sono riconosciute per le seguenti tipologie di spese:

- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque

categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Sono ammesse in detrazione sia le spese relative ai lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelle per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso ed acquisire la certificazione energetica.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

13.4 Interventi agevolabili

Rientrano nell'agevolazione:

- interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma. Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;

- interventi sugli involucri degli edifici (coperture, pavimenti, pareti generalmente esterne, finestre comprensive di infissi). Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;

- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

13.5 Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti);

- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è

prodotta dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l'8 ottobre 2005;

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o allegato F del D.lgs. n. 192/2005, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

13.6 Documenti da trasmettere

Entro novanta giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A

del decreto del D.lgs. n. 192/2005);

- la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non dalla data di effettuazione dei pagamenti). La trasmissione deve avvenire in via

telematica.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea. L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Va indicato il riferimento "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

13.7 Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

13.8 Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta (55% o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da ulteriori disposizioni di legge nazionali.

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quella previste da altre disposizioni (ad esempio, il credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle imprese alberghiere) il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di un beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti richiesti.

13.9 Fonti normative

L'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per approfondire www.agenziaentrate.gov.it www.acs.enea.it

14 CONTO TERMICO 2.0

Il "Conto Termico 2.0" incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Grazie a tali interventi, è possibile migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

14.1 Beneficiari

Possono accedere agli incentivi le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, compresi i soggetti titolari di reddito d'impresa.

14.2 Misura dell'agevolazione

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un'unica soluzione, nel caso in cui l'ammontare dell'incentivo non superi i 5.000 euro.

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell'incentivo. La percentuale di rimborso è calcolata tramite l'applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, tarato in funzione dell'energia producibile (caratteristiche dell'impianto e zona climatica).

14.3 Tipologia di intervento incentivabile

Sono incentivabili le seguenti tipologie di intervento:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

14.4 Procedura

L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dagli interessati o per il tramite di una ESCO (Società per la fornitura di servizi energetici).

La richiesta in accesso diretto deve avvenire tramite l'apposito applicativo informatico Portaltermico, tramite il quale i soggetti, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

14.5 Cumulabilità con altre agevolazioni

Con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di partita IVA, gli incentivi del conto termico:

- non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse;

- sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato.

14.6 Fonti normative

La disciplina del conto termico è stata aggiornata con decreto interministeriale

del

16 febbraio 2016.

Per approfondire

www.gse.it

15 CONTRATTI DI SVILUPPO TURISTICO-COMMERCIALI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l'apertura dei termini di presentazione dei progetti relativi ai Contratti di Sviluppo. Le risorse a disposizione sono al momento quantificate in 250 milioni di euro a valere sul Fondo di Coesione 2014-2020 per interventi nei seguenti ambiti:

- Contratti di Sviluppo Industriali
- Contratti di Sviluppo per la tutela ambientale
- Contratti di Sviluppo Turistici e Commerciali

Le istanze dovranno essere presentate, dalle imprese interessate, con le modalità e secondo i modelli (già disponibili) indicati nell'apposita sezione del sito di Invitalia (http://www.invitalia.it/site/ita/home.html), che è il soggetto gestore dello strumento agevolativo, a partire dalle ore 12.00 del 10 giugno 2015.

15.1 Programma di sviluppo turistico e commerciale

Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico.

Nell'ambito del progetto, può essere utilizzato massimo il 20% del totale degli investimenti per lo sviluppo di attività commerciali, nonché per progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali ad una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del

territorio di riferimento.

Il Contratto di Sviluppo dovrà prevedere un totale di investimenti da realizzare non inferiore ai 20 milioni di euro.

Il progetto o i progetti presentati dal Soggetto proponente dovranno essere di almeno 5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione con il ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

Le agevolazioni sono concesse in regime di esenzione (Reg. Gber) o su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "De minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013.

16 Finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il rimborso del finanziamento agevolato

avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

17 Contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria del progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni.

La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80% di tale tasso.

17.1 Beneficiari

Le agevolazioni possono essere concesse:

- alle PMI ed alle Grandi Imprese, per i territori rientranti nell'art. 107 par. 3 lettera a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);

- alle sole PMI, per i territori rientranti nell'art. 107 par. 3 lettera b) del TFUE (rientranti nelle regioni competitività). In questi territori gli investimenti delle Grandi Imprese sono ammessi solo per le spese ammissibili previste dalle lettere b) e d) di cui sopra;

- alle sole PMI (no assoluto alle Grandi Imprese), per tutti i restanti territori.

17.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:

- creazione di una nuova unità produttiva;

- ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;

- riconversione di un'unità produttiva esistente;

- ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

- acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere

acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del DM 9 dicembre 2014;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;

f) consulenze legate al progetto (solo per le PMI nella misura massima del 4%
dell'importo complessivo ammissibile di ogni singolo progetto).

17.3 Procedura

L'Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione:

a) alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;

b) alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale;

c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), dà comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo e richiede il parere delle stesse in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale ed alla eventuale disponibilità al cofinanziamento;

d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà comunicazione al soggetto proponente.

Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale.

Tutta la fase di istruttoria deve essere terminata dall'Agenzia entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni.

Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell'ambito dell'attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo.

La validità e l'efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Sviluppo, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita.

Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.

17.4 Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Possono invece essere cumulate le spese sostenute attraverso i programmi comunitari gestiti direttamente dall'Unione Europea, come previsto dall'articolo 8 paragrafo 2 del Regolamento GBER.

Per approfondire www.sviluppoeconomico.gov.it www.invitalia.it

17.5 Fonti normative

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016 ha modificato le modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni previste dallo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

18 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese favorisce l'accesso al credito mediante la concessione di una garanzia pubblica che consente di ottenere finanziamenti senza costi di fidejussioni o polizze assicurative.

Il Fondo non eroga contributi in denaro e non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

18.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie del fondo le micro, piccole e medie imprese appartenenti a qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie.

Il beneficiario deve essere considerato economicamente e finanziariamente sano, cioè in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del fondo. La valutazione è effettuata sulla base di appositi modelli che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

18.2 Misura dell'agevolazione

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.

Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il

limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

18.3 Procedura

La domanda non può essere presentata direttamente al Fondo. Chi richiede il finanziamento deve rivolgersi a una banca e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

18.4 Fonti normative

Il fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge

23 dicembre 1996, n. 662.

19 Fonti

- https://www.gse.it/
- http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
- http://www.fondigaranzia.it/
- http://www.federalberghi.it/index.aspx
- http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-
- http://www.enea.it/it

Il presente documento è stato interamente estratto da "Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive" (quinta edizione) Edizione Ista *copyright © 2002 - 2017 Federalberghi & Format*

La Legge di stabilità 2018 non ha apportato modifiche rispetto a quella del 2017.

Enquadro S.r.l.

Via Francesco Paolo Di Blasi 16
90144 – Palermo
www.enquadro.it
info@enquadro.it
+39 091 8434172